MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 47

L'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' e' fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche. La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le situazioni patrimoniali dei due enti sono formate dai rispettivi consigli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese successivo le assemblee degli enti partecipanti approvano il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali. Qualora il rapporto di cambio non sia approvato dalle assemblee entro il termine previsto, la sua determinazione sara' effettuata da un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente dalla Banca d'Italia, dal CREDIOP e dall'ICIPU. Alla fusione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data dalla quale avra' effetto la fusione. Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Versione in vigore dal 9 luglio 1980, non più in vigore dal 8 settembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitivita' del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Capo	VIII — Disposizioni relative ad aziende e istituti di credito pubblici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-dirette-a-frenare-l-inflazione-a-sostenere-la-competitivita/art-47/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it